

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Settore VI Polizia Locale



DETERMINAZIONE N. 66 DEL 21-05-2021

REGISTRO GENERALE N. 665 DEL 25-5-2021

OGGETTO: Approvazione schema di avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione mediante pulizia della sede stradale e delle sue pertinenze ed il reintegro delle matrici ambientali compromesse da incidenti stradali sulle strade di competenza del Comune di Scicli.

IL COMANDANTE

Premesso che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 47 del 19.05.2021 è stato approvato lo schema di convenzione relativo all'affidamento ad operatore esterno del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione mediante pulizia della sede stradale e delle sue pertinenze ed il reintegro delle matrici ambientali compromesse da incidenti stradali sulle strade di competenza del Comune di Scicli ed è stato demandato il responsabile del Settore VI Polizia Locale di individuare un operatore esterno che assicuri, a costo zero per l'Ente, il ripristino post incidente;
- che un sinistro stradale, oltre a causare danni a cose persone e veicoli, può produrre rifiuti ad alto impatto ambientale;
- che tali rifiuti devono essere gestiti così come previsto dal Testo Unico dell'Ambiente, il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", che altrimenti prevede sanzioni per chiunque, anche il conducente del veicolo interessato dal sinistro, abbandoni i rifiuti, e dunque anche quelli derivanti da incidente stradale, sia solidi che liquidi, che vengono collocati a lato della strada;
- che il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (Codice Della Strada):
 - all'art. 1 sancisce che tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato rientra la sicurezza delle persone nella circolazione stradale;
 - all'art.14 stabilisce che tra i compiti degli enti proprietari delle strade rientra la manutenzione e la pulizia delle stesse. Nella fattispecie il comma 1 lettera a) recita testualmente: "Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi (...)";
 - all'art.15, comma 1, lettera f-bis, prevede che "su tutte le strade e loro pertinenze è vietato insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in sosta o in movimento". Stabilisce, inoltre, per le violazioni a tale divieto una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 400, e la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese;
 - all'art.161, comma 2, sancisce che chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie viscido, infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione deve provvedere immediatamente ad adottare le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito. Il terzo comma dello stesso articolo stabilisce, inoltre, che l'utente deve provvedere a segnalare il pericolo o l'intralcio agli utenti

mediante il triangolo o in mancanza con altri mezzi idonei, nonché deve informare l'ente proprietario della strada od un organo di polizia;

- che dal combinato disposto degli artt. 14, comma 1, e 211, comma 1 lettera a, del D.lgs. n.258 del 30 aprile 1992, Codice della Strada, nonché dell'art. 192, comma 1 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, Testo Unico in Materia Ambientale, si evince il dovere della scrivente Amministrazione di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale in qualità di Ente proprietario delle strade, nonché l'obbligo della stessa Amministrazione del ripristino dello stato dei luoghi mediante l'eliminazione di rifiuti abbandonati e depositati sul suolo e nel suolo;
- che, dunque, l'Amministrazione in base alla normativa sopra richiamata, deve garantire l'efficiente servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali post incidente, attraverso la pulitura della piattaforma stradale le cui condizioni sono state compromesse dal verificarsi di incidenti stradali;
- che le operazioni principali delle attività di ripristino post incidente consistono:
 - nell'aspirazione dei liquidi inquinanti sversati di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.);
 - nel recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, metallo, residui di carrozzeria, ecc.);
 - nel recupero di materiale trasportato e disperso a seguito di incidente.

Considerato che:

- attualmente, per l'Amministrazione sarebbe difficoltoso provvedere autonomamente alla gestione dell'attività di ripristino post incidente stradale sia nella fase meramente operativa sia in quella relativa alla procedura di richiesta di rimborso alle compagnie assicurative per i danni cagionati all'infrastruttura stradale a seguito di incidenti tra veicoli;
- per la corretta esecuzione degli interventi concernenti il servizio in oggetto è richiesto il possesso di caratteristiche, iscrizioni ed abilitazioni di cui l'Amministrazione non ha alcuna disponibilità;
- la creazione all'interno dell'Amministrazione di strutture operative per la realizzazione dell'attività di ripristino post incidente e dell'organizzazione di uffici e procedimenti adeguati al recupero dei costi sostenuti per l'operatività del servizio nei confronti delle compagnie assicurative risulterebbe complessa nonché onerosa in termini di risorse umane ed economiche;
- per ottimizzare la gestione dei sinistri, nel miglioramento della sicurezza stradale e della tutela ambientale, si rende indispensabile l'instaurazione di una collaborazione sinergica con un operatore esterno in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio di tale attività e così in grado di adempiere con professionalità e diligenza alle enunciate esigenze del territorio, nel rispetto delle prescrizioni normative;
- l'Amministrazione, per l'adempimento delle prescrizioni sopra enunciate, servendosi di operatore esterno, non è investita di onere alcuno, specie economico, in quanto il rapporto intercorrente tra l'Ente proprietario della rete stradale e l'operatore esterno incaricato di svolgere le attività del servizio di ripristino post incidente è qualificato come concessione di servizi conformemente a quanto stabilito dagli artt. 164 e 165 del d. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, pertanto “ la controprestazione del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio”;
- a fronte dell'affidamento ad un Operatore esterno, specializzato nei servizi di cui trattasi l'Amministrazione beneficerà del servizio di ripristino post incidente “a costo zero” anche per sversamenti di liquidi inquinanti di dotazione funzionale del veicolo nel caso in cui il conducente sia rimasto sconosciuto, così evitando il determinarsi di una situazione di grave e occulto pericolo, perché non avvistabile, né prevedibile e, come tale, costituente vera e propria insidia o trabocchetto, comportante, pertanto, chiare responsabilità di ogni ordine e grado in capo all'Ente proprietario della strada;

Rilevato che le tipologie di intervento di ripristino post incidente, possono essere così classificate:

- “intervento standard”, con ripristino della sicurezza stradale e la reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali che comportino l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi dispersi, in dotazione funzionale dei veicoli, sul sedime stradale;

- “intervento senza individuazione del veicolo responsabile”, gli interventi standard e interventi con perdita di carico eseguiti regolarmente ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, della possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative;

- “interventi perdita di carico”, l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti che comportino la perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti.

Rilevato che l'espletamento del predetto servizio comporta per l'Amministrazione Comunale un abbattimento dei costi discendenti dalla necessità di bonificare/pulire i siti interessati da sinistri stradali sia per non dovere impegnare personale dipendente che per il ripristino nell'uso di mezzi materiali propri;

Considerato altresì che l'affidamento del servizio di che trattasi è determinante per il Comune, in qualità di Ente proprietario della strada per sollevare lo stesso da responsabilità di cui all'art. 2051 del Codice Civile;

Ritenuto opportuno procedere ad indagine esplorativa di mercato, attraverso avviso pubblico, al fine di individuare gli operatori economici specializzati nel settore da invitare a presentare offerta ai fini dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 2 lett. a) del d.lgs. 76/2020 convertito in legge n. 120 dell'11.09.2020;

Visto lo schema di “ Avviso pubblico”, allegato al presente provvedimento, da pubblicare all'albo pretorio on line del Comune di Scicli : www.comune.scicli.rg.it sezione avvisi, bandi e gare nonché su amministrazione trasparente – sez. bandi di gare e contratti;

Evidenziato che verranno invitati a presentare offerta tutti coloro che, entro il termine indicato nell'avviso, avranno presentato istanza;

Dato atto che, con la pubblicazione dell'avviso pubblico per manifestazione di interesse, non è indetta alcuna procedura di gara, avendo lo stesso natura meramente esplorativa, non vincolante per la Stazione Appaltante la quale si riserva la facoltà di interrompere il procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione della successiva gara senza che i soggetti che hanno manifestato l'interesse a partecipare possano vantare alcuna pretesa nonché di procedere con l'invio della lettera d'invito a presentare offerta anche in presenza di una sola manifestazione di interesse;

Visto il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 “ Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”

Richiamati:

- il codice degli appalti e contratti di cui al D.lgs. 50/2016;

- le linee Guida ANAC n. 4/2018 relative agli affidamenti sotto le soglie di rilevanza comunitaria;

- il Regolamento Comunale per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con delibera di C.C. n. 52 del 18/06/2019;

- l'art. 65 della Legge 17 luglio 2020, n. 77 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 180 supplemento ordinario n. 25/L del 18/07/2020 che introduce l'esonero per le stazioni appaltanti del versamento dei contributi all'Anac;

- il D. L. 16 luglio 2020, n. 76 “Decreto semplificazione” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 178 – supplemento ordinario n. 24/L del 16/07/2020;

- la legge n. 120 del 11.09.2020

Visti:

- il Codice di Comportamento del Comune di Scicli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2014;

- il Codice di Comportamento del Comune di Scicli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2014;
- il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e Piano Triennale per la trasparenza ed integrità per il triennio 2020-2022 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 20/01/2020;
- la Legge 190/2012 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione;

Vista la determina sindacale n. 2 del 29/01/2021 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente;

Vista la propria determina n. 13 del 09.02.2021 RG n. 165 del 09.02.2021, con la quale sono stati individuati i responsabili di procedimento ai sensi degli artt. 4, 5, 6 della L.R. 30 aprile 1991 e ss.mm.ii dal 01/02/2021 al 30/11/2021 per il Settore VI – Corpo di Polizia Municipale;

Vista la normativa vigente in materia;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

Per la causale in premessa che qui si intende integralmente riportata:

1) di approvare :

- lo schema di avviso pubblico per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione mediante pulizia della sede stradale e delle sue pertinenze ed il reintegro delle matrici ambientali compromesse da incidenti stradali sulle strade di competenza del Comune di Scicli . (all. a)

- il capitolato speciale d'appalto (all. b)

che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che, con la pubblicazione dell'avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse, non è indetta alcuna procedura di gara avendo lo stesso natura meramente esplorativa, non vincolante per la Stazione Appaltante, la quale si riserva la facoltà di interrompere il procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione della successiva procedura di affidamento senza che i soggetti che hanno manifestato l'interesse a partecipare possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l'invio della lettera d'invito a presentare offerta anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse;

3) di dare atto che l'affidamento avrà la durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione

4) di dare atto che l'affidamento di detto servizio non comporta alcun onere economico a carico dell' Ente e che i costi di quanto reso dal concessionario saranno sostenuti dalle Compagnie di Assicurazione che coprono la responsabilità civile auto (RCA) dei veicoli interessati;

5) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta nessun impegno spesa;

6) Di stabilire che, ai sensi dell'art. 192 del TUEL, gli elementi indicati del contratto e della procedura contrattuale sono:

- fine che si intende perseguire: assicurare il ripristino post incidente della sede stradale e delle sue pertinenze;

- oggetto del contratto: servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione mediante pulizia della sede stradale e delle sue pertinenze ed il reintegro delle matrici ambientali compromesse da incidenti stradali sulle strade di competenza del Comune di Scicli.

- forma del contratto: scrittura privata tra le parti;

- scelta del contraente: affidamento diretto;

7) Di dare atto che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n. 7/2017/PRSP della Corte dei Conti, sezione di Controllo per la Regione Siciliana;

- 9) Di dare atto che l'indagine di mercato è finalizzata ad acquisire l'elenco di quanti siano disponibili a presentare offerta per l'affidamento del servizio in oggetto. Chiunque partecipa alla presente manifestazione di interesse non potrà vantare alcun diritto nei confronti del Comune di Scicli;
- 10) Di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi anche potenziali, in merito all'adozione del presente provvedimento da parte dei soggetti di cui all'art. 6 bis della Legge 241/90 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190 del 06/11/2012 e che la presente determinazione è conforme alle norme regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;
- 11) Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e sul MIT;
- 12) Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza.

Il RUP
(Isp. Ereddia Maria Concetta)
Isp. Ereddia Maria Concetta



Il Comandante
(dott. ssa Maria Rosa Portelli)
Maria Rosa Portelli

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto: Si attesta le regolarità contabile

Scicli li **24 MAG. 2021**



Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Grazia Maria Galanti

Grazia Maria Galanti



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Settore VI
POLIZIA LOCALE



AVVISO PUBBLICO

(approvato con determina n. ___ del ____ R.G. n. ___ del ____)
TERMINE DI PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
_____ ore _____

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE MEDIANTE LA PULIZIA DELLA SEDE STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE ED IL REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DA INCIDENTI STRADALI.

Si rende noto che il Comune di Scicli intende effettuare un'indagine di mercato al fine di acquisire manifestazioni di interesse finalizzate a selezionare gli operatori economici da invitare a presentare offerta per l'affidamento, ai sensi dell'art.1, c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 76/2020 e smi convertito in legge n. 120 del 11.09.2020, del servizio in oggetto.

INFORMAZIONI GENERALI

1. ENTE APPALTANTE: Comune di Scicli – Via Francesco Mormino Penna n. 02 – 97018 Scicli (Rg) . Codice fiscale 00080070881

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, il Responsabile del procedimento è Isp. Ereddia Maria Concetta - tel. 0932 835955 e mail : vigili.urbani@comune.scicli.rg.it

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

I soggetti che intendono presentare manifestazione di interesse devono essere, **a pena esclusione**, titolari dei sottoelencati requisiti, il cui possesso e contenuto deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità delle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

La dichiarazione deve essere firmata e ad essa deve allegarsi copia di un documento di identità in corso di validità.

Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti generali : assenza delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 53, comma 16 ter, D. Lgs. n. 165/2001

Requisiti di partecipazione:

1. iscrizione al Registro delle Imprese o all'Albo provinciale delle imprese artigiane, tenuti presso la C.C..II.A.A. , per attività rientranti nell'ambito del servizio da affidare. Per le imprese che non hanno sede in Italia la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che attesti l'iscrizione della stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;

2. iscrizione all'Albo Nazionale dei gestori ambientali per la raccolta e il trasporto dei rifiuti pericolosi, speciali e non pericolosi, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e delle altre norme vigenti in materia;

3. possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2008;

4. possesso certificazione di qualità UNI EN ISO14001/2004

5. possesso di copertura assicurativa a garanzia dei danni derivanti a terzi durante l' esecuzione degli interventi oggetto della concessione, con massimale non inferiore ad €. 5.000.000,00;

6. avere svolto negli ultimi 3 anni (2018,2019,2020) almeno due servizi analoghi a quello in affidamento presso altrettante pubbliche amministrazioni. Al fine della comprova, dovrà essere prodotto un elenco recante le esperienze vantate, il nominativo, il recapito telefonico, e-mail del referente del committente presso cui è stato effettuato il servizio;

8. disponibilità di idonei automezzi per le operazioni di cantiere, autorizzati al trasporto di rifiuti, con attrezzature specifiche, per le operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali dal verificarsi di incidenti stradali;

9. possesso di una centrale operativa con personale specializzato per la gestione delle emergenze post incidente stradale in h24, per 365 giorni/anno, con numero verde gratuito a disposizione dei soggetti interessati

10. garantire la possibilità di raggiungere il luogo del sinistro entro 30 minuti dalla chiamata nelle ore diurne dei giorni feriali e 45 minuti nei giorni festivi e negli orari notturni;

4. DURATA DEL SERVIZIO. Il servizio ha durata presuntivamente fissata in anni **3 (tre)**, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto e comunque, con possibilità di proroga, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 167 comma 4, lett. a) e art. 106 comma 11 del d. Lgs. 50/2016 e smi, per un periodo di sei mesi in relazione all'individuazione di un nuovo aggiudicatario.

5. VALORE STIMATO DEL SERVIZIO. Il valore stimato del servizio ammonta ad € 4.950,00 (euro quattromilanovecentocinquanta) oltre IVA .

Il servizio in concessione, ai sensi dell'articolo 165 del D. Lgs. 50/2016 e smi, non dovrà comportare **nessun onere economico a carico dell' Amministrazione Comunale**. Ai sensi dello stesso articolo, il corrispettivo per il concessionario sarà costituito unicamente dalla vendita dei servizi resi al mercato, restando a carico del concessionario il rischio operativo.

Il concessionario potrà agire nei confronti delle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati, fermo restando che, anche in caso di mancato recupero nei confronti dei soggetti obbligati, **nessun onere economico potrà gravare sull'Amministrazione Comunale.**

6. CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI : CPV 90600000-3 – servizi di pulizia e igienizzazione di aree urbane o rurali e servizi connessi;

7. LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Scicli

8. DOCUMENTAZIONE: il presente avviso e il capitolato speciale d'appalto sono disponibili sul sito internet del Comune di Scicli all'indirizzo <http://www.comune.scicli.rg.it> , nella sezione Albo Pretorio/Consultazione Atti/Avvisi Bandi e Gare e sul sito amministrazione trasparente

9. PROCEDURA: Si da atto che ai sensi della legge n. 296 del 27/12/2006, così come modificata dalla Legge n. 145 del 30/12/2018, gli enti locali per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00 non hanno l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione. L'affidamento sarà effettuato ai sensi dell'art.1, c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 76/2020 e smi convertito in legge n. 120 del 11.09.2020.

10. RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE : gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura di affidamento, dovranno far pervenire entro le ore **13:00** del _____ (____), all'Ufficio Protocollo del Comune di Scicli, PEC protocollo@pec.comune.scicli.rg.it la propria disponibilità, **pena la non ammissione alla procedura.**

La domanda può essere inviata a mezzo PEC, posta raccomandata A.R. , mediante corrieri o agenzie di recapito o consegnata a mano all' ufficio Protocollo. Oltre il termine di scadenza non sarà considerata valida alcuna richiesta. Le domande pervenute oltre detto termine non saranno ammesse alla procedura.

Resta inteso che il recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione in tempo utile.

11. LINGUA: Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

12. ULTERIORI INFORMAZIONI : La manifestazione di interesse deve:

- essere rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
- essere corredata di copia fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;
- essere altresì, possibilmente, corredata dell'indirizzo PEC del concorrente ove la Stazione appaltante è autorizzata ad inviare eventuali richieste e/o comunicazioni.

13. CRITERIO DI AFFIDAMENTO. Il servizio verrà affidato ai sensi del d.lgs. 76/2020 convertito in legge n. 120 dell'11.09.2020 recante:" misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", previa consultazione degli operatori economici individuati con la presente indagine di mercato.

14. ULTERIORI INFORMAZIONI.

Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura di affidamento del servizio in oggetto, non è richiesto in alcun modo, in questa fase, di presentare offerte, ma solo manifestazioni di interesse. Non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito.

Si procederà all' affidamento anche in presenza di una sola manifestazione di interesse.

Il presente avviso è una semplice ricerca di mercato e non vincola l'Amministrazione in alcun modo, non può dunque determinare diritto alcuno in capo agli offerenti atteso l'intervento esplorativo della ricerca. Ai partecipanti non sarà corrisposto rimborso alcuno, a qualsivoglia titolo o ragione, per la documentazione presentata, la quale sarà acquisita agli atti e non sarà restituita.

La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di sospendere, rinviare, non aggiudicare la procedura qualora nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea, si riserva inoltre la facoltà di non dar luogo alla procedura stessa dandone comunicazione ai concorrenti mediante pubblicazione all'albo pretorio on line del comune di Scicli all'indirizzo www.comune.scicli.rg.it, senza che i partecipanti alla gara o chiunque altro possano accampare pretese o diritti al riguardo.

15. TRATTAMENTO DEI DATI. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., esclusivamente nell'ambito della procedura di affidamento regolata dal presente avviso. Tali dati vengono trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di selezione del contraente, in particolare in adempimento degli obblighi di legge. Il D. lgs. 50/2016 (e relative disposizioni di attuazione) prevede l'obbligo per la stazione appaltante di acquisire i dati inerenti la partecipazione alle procedure di gara ed i conseguenti atti (ammissione, esclusione, aggiudicazione, stipulazione). A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano le seguenti finalità: - Gestione della procedura di appalto per l'assegnazione di lavori, servizi, forniture, alle quali l'interessato ha deciso di partecipare; - Verifica del possesso dei requisiti di professionalità ed idoneità morale; - Adempimento degli obblighi previsti dal bando di gara o equipollente, dalla legge, da regolamenti e dalla normativa comunitaria per lo svolgimento della procedura di gara e relative pubblicazioni- Predisposizione dell'eventuale documentazione fiscale e contabile; - Gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto;- Accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria

16. PROCEDURA DI RICORSO. Può essere presentato ricorso, entro trenta giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale .

17. PUBBLICAZIONE AVVISO. Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Scicli all'indirizzo <http://www.comune.scicli.rg.it>, nella sezione Albo Pretorio/Consultazione Atti/Avvisi Bandi e Gare e sul sito amministrazione trasparente- sezione bandi di gara e contratti.

ALLEGATI:

- capitolato d'appalto
- schema di convenzione approvato con delibera di G.C. n. 47 del 19.05.2021

Il RUP
Isp. Ereddia Maria Concetta

Il Comandante
Dott.ssa Maria Rosa Portelli



COMUNE DI SCICLI
Provincia di Ragusa
POLIZIA LOCALE



OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE MEDIANTE LA PULIZIA DELLA SEDE STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE ED IL REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DA INCIDENTI STRADALI.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Il R.U.P.

Il Comandante di P.M.

ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Il servizio ha per oggetto tutte le prestazioni necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale ed il reintegro delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, mediante attività di “pulitura della piattaforma stradale e delle sue pertinenze”, sull’intera rete stradale comunale, in conformità alle previsioni di cui al titolo II del Codice della Strada relative ai poteri e compiti degli Enti proprietari.

2. Per definizione di “sede stradale “ si rimanda all'art. 3, comma 1, punto 46 del decreto legislativo n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i (Codice della Strada);

3. In particolare, il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradali prevede le seguenti prestazioni minime:

- ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale e di reintegro delle matrici ambientali a seguito del verificarsi di sinistri stradali o di eventi relativi alla circolazione veicolare non necessariamente qualificabili come sinistri stradali che comportino perdita di carico e/o sversamento di liquidi da parte dei veicolo trasportanti coinvolti;

- recupero di rifiuti solidi, liquidi e dei frammenti dell'equipaggiamento dei veicoli eventualmente dispersi sul manto stradale;

- recupero e pulizia di frammenti organici ovvero di liquidi biologici dispersi sul manto stradale e sulle pertinenze e conseguente smaltimento;

- recupero di materiale trasportato e disperso sulla piattaforma stradale, l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati sulla carreggiata, ogni altra attività necessaria, in relazione alla eventuale perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale e conseguentemente trasporto e smaltimento in base alle vigenti normative in materia di smaltimento rifiuti, anche speciali pericolosi;

4. le modalità di gestione del servizio sono definite dal presente capitolato, integrato delle eventuali migliorie offerte dal concessionario in sede di affidamento e , ove non previsto dal presente capitolato, dal decreto legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.

ART. 2- DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI INERENTI ALL'ATTIVITA' DI RIPRISTINO

1. Le tipologie di ripristino post incidente sono:

a. “**intervento standard**”, con ripristino della sicurezza stradale e la reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali che comportino l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi dispersi, in dotazione funzionale dei veicoli, sul sedime stradale;

b. “**intervento senza individuazione del veicolo responsabile**”, gli interventi standard e interventi con perdita di carico eseguiti regolarmente ancorché in assenza dell’individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l’evento, e quindi senza possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative;

c. “**interventi perdita di carico**”, l’attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti che comportino la perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti.

2. Gli interventi possono essere richiesti dalla Polizia Locale e/o altro organo di Polizia Stradale, ovvero dall'Amministrazione Comunale (es. tecnici reperibili, dipendenti ufficio tecnico e/o protezione civile, personale addetto alla viabilità), attraverso comunicazione telefonica all'utenza fornita dal concessionario. A tal fine dovrà essere attivato dal concessionario un numero verde per le richieste di intervento, in servizio 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno, che garantirà tempi di risposta non superiori a cinque minuti per almeno il 99% delle chiamate;

3. I tempi di arrivo sul posto per ripristinare la situazione *status quo ante* ed eliminare le condizioni di pericolo per l'ambiente e la circolazione, salvo casi di comprovata impossibilità, dovranno essere

contenuti entro il tempo massimo di:

- a) 30 (trenta) minuti dalla richiesta per i giorni feriali dalle ore 06:00 alle ore 22:00, sabato incluso
- b) 45 (quarantacinque) minuti dalla richiesta di intervento tutti i giorni dalle ore 22:00 alle ore 06:00 e nei festivi dalle ore 00:00 alle ore 24:00;

ART. 3 – LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Gli interventi di ripristino dovranno essere effettuati su tutte le strade e le relative pertinenze di cui è proprietario il Comune di Scicli.

ART. 4 – DURATA DEL SERVIZIO

1. La concessione del servizio avrà la durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto.
2. alla scadenza del contratto, qualora non sia ancora definita l'aggiudicazione del nuovo affidamento, l'impresa concessionaria del servizio, a richiesta dell'Amministrazione, dovrà assicurare la continuità della prestazione, alle medesime condizioni e prestazioni, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi fino all'individuazione del nuovo aggiudicatario. Il periodo di proroga è computato nel valore complessivo della concessione.

ART. 5 COSTI DEL SERVIZIO

1. Il servizio in concessione, ai sensi dell'art. 165 del D. lgs. 50/2016, non dovrà comportare nessun onere economico a carico dell' Amministrazione Comunale. Ai sensi dello stesso articolo, il corrispettivo per il concessionario sarà costituito unicamente dalla vendita dei servizi resi al mercato, per mezzo del trasferimento al concessionario del rischio operativo.
2. Il Concessionario potrà agire nei confronti delle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati, fermo restando che, anche in caso di mancato recupero nei confronti dei soggetti obbligati, nessun onere economico potrà gravare sull' Amministrazione comunale ai sensi del comma 1 che precede.
3. A tal fine, il Concessionario riceverà delega da parte dell' Amministrazione Comunale ad intraprendere ogni azione di risarcimento danni nei confronti dei responsabili, provvedendo a denunciare il sinistro alle compagnie assicurative interessate, a trattarne direttamente la liquidazione e ad incassare gli indennizzi corrisposti per le attività di ripristino dell'area coinvolta dal sinistro. Nel caso in cui il cittadino coinvolto intenda procedere alle operazioni di ripristino mediante impresa di sua fiducia, il concessionario nulla potrà pretendere dall' Amministrazione Comunale a titolo di rivalsa ovvero di esclusiva.
4. Nel caso in cui il Concessionario dovesse necessitare, per procedere alle attività di cui al punto 3, di informazioni o della documentazione conservata presso L' Amministrazione Comunale inerente l'intervento di pattuglie di Polizia Locale ovvero il rilievo del sinistro stradale, potrà procedere alla richiesta medesima con le stesse modalità di presentazione e di ritiro previste per l'accesso agli atti dei soggetti esterni all' Amministrazione comunale.
5. Nel caso in cui non fosse possibile individuare il responsabile o i responsabili, i costi degli interventi oggetto del presente affidamento, dovranno rimanere comunque a carico esclusivo del concessionario del servizio.
6. Il concessionario inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall' Amministrazione comunale e/o da terzi regolarmente autorizzati, presso i luoghi oggetto di svolgimento del servizio.
7. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008 e smi). L' Amministrazione comunale si intende sollevata da qualsiasi responsabilità in caso di mancato rispetto delle citate norme.

ART. 6 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario è obbligato ad effettuare il servizio oggetto del presente Capitolato con le modalità, le tempistiche e le metodologie minime richieste dall'Amministrazione comunale, nonché in conformità a tutto quanto offerto in sede di gara.

2. Ciascun intervento, effettuato con l'ausilio di veicoli appositamente attrezzati del Concessionario, potrà, se ritenuto necessario, essere posto sotto la direzione del Corpo di Polizia Locale o degli altri organi di Polizia Stradale presenti sul posto, i quali si riservano la possibilità di coordinare i movimenti dei mezzi utilizzati e di documentarne le diverse fasi di intervento. In ogni caso, il Concessionario dovrà approntare, con propri mezzi in dotazione, il cantiere stradale necessario all'esecuzione in sicurezza delle operazioni di cui al presente Capitolato secondo le norme del Codice della Strada, manlevando l'organo di Polizia Stradale eventualmente presente sul posto dall'onere e dalla responsabilità di predisporre le misure necessarie alla sicurezza e fluidità della circolazione connesse all'esecuzione delle operazioni di ripristino.

3. Il Concessionario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e negli altri documenti richiamati, senza che l'intervento sia causa di alcun danno ad alcuna proprietà pubblica o privata.

4. Il Concessionario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione comunale da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti. Il Concessionario si obbliga a dare immediata comunicazione al Comune di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

5. Il Concessionario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione comunale da ogni danno che potesse essere cagionato dal medesimo a terzi durante operazioni di ripristino di cui al presente Capitolato ovvero, in tempo successivo, dalla cattiva esecuzione delle operazioni stesse, anche per colpa. Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Concessionario stesso quanto dell'Amministrazione comunale e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

6. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. Il Concessionario si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Il Concessionario dovrà far pervenire all'Amministrazione comunale, con cadenza bimestrale, un report, anche in formato elettronico, indicante, per ogni intervento effettuato:

a) data, ora e località dell'intervento

b) nominativo del responsabile e/o incaricato intervenuto sul posto

c) dettaglio di quanto eventualmente richiesto/percepito dalle compagnie assicurative

Il Concessionario è tenuto a comunicare all'Amministrazione comunale ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al Comune entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

8. Saranno, inoltre, a carico del Concessionario eventuali modifiche e/o integrazioni imposte e/o prescritte da Enti, Organismi o Istituzioni, ai quali è demandato per legge il controllo sulla rispondenza di macchinari, mezzi e procedure di lavorazione alle normative vigenti.

ART. 7 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE

1. In relazione alla concessione di servizi di cui al presente Capitolato tecnico, il Concessionario assumerà la qualifica di produttore giuridico dei rifiuti trattati in luogo dell'Amministrazione comunale. Per tale qualifica, nella gestione del servizio dovrà attenersi alle normative previste dalla Parte IV del D. L.vo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. ovvero, se possibile per la propria struttura

organizzativa, avvalersi della più favorevole disciplina prevista dall'art. 230 c. 1 della medesima disposizione legislativa.

2. L'impresa concessionaria del servizio è obbligata, in qualità di produttore giuridico dei rifiuti, alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di ripristino post incidente, conformemente a quanto disposto dal D. L.vo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.

ART. 8 – ORGANICO DEL CONCESSIONARIO E OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Concessionario deve assicurare lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto con proprio personale.

2. L'organico del personale deve essere professionalmente e numericamente adeguato al fine di garantire un'elevata qualità dei servizi tenendo conto delle tipologie di utenti a cui essi sono rivolti.

3. L'individuazione del personale necessario per garantire i servizi da svolgere nel rispetto di quanto previsto dal capitolato sarà rimessa alla competenza e discrezionalità tecnica del soggetto titolare della aggiudicazione.

4. Il Concessionario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

5. Il Concessionario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

6. Il Concessionario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

7. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Concessionario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

ART. 9 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione comunale si riserva, in caso di imprevedibile urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 13 e di copia delle polizze assicurative di cui all'art. 10.

ART. 10 – SOSPENSIONE DEI SERVIZI

1. Il Concessionario non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione comunale.

2. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale del Concessionario costituisce inadempimento contrattuale e comporta la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

3. In tal caso l'Amministrazione comunale procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti del Concessionario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dal Comune e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

ART. 11 – GARANZIE

1. Il Concessionario si impegna a stipulare, entro la data di inizio del servizio, una polizza assicurativa da minimo cinque milioni di euro per la copertura dei danni derivanti all'Amministrazione comunale e/o a terzi nelle fasi di esecuzione dell'intervento di ripristino dello

status quo ante ovvero nel periodo successivo, in caso di eventuale permanenza sulla piattaforma stradale di residui inquinanti o causa di pericoli per la circolazione.

2. Il Concessionario si impegna a costituire un deposito cauzionale mediante garanzia fideiussoria pari al 10% del valore contrattuale di cui all'art. 1 (€ 4.950,00). La garanzia fideiussoria, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività, anche parziale, della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia, così come il mancato reintegro della stessa come previsto al successivo art. 17 n. 8, determina la decadenza dell'affidamento.

ART. 12 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Il Concessionario, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

3. Il Concessionario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione comunale e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Ragusa.

4. Il Concessionario si obbliga e garantisce che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 13 - CAUSE DI RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

L'Amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

1. Per motivi di pubblico interesse;
2. In caso di frode, di grave negligenza, di inosservanza degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
3. In caso di cessazione dell'attività o in caso di concordato preventivo o fallimento.

Si applicano gli articoli 108 e 109 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i.

Nel caso di violazione delle prescrizioni di cui al presente capitolato, si procederà alla risoluzione del contratto e ad incamerare la cauzione.

4. Qualora il Concessionario intendesse disdire il contratto prima della scadenza naturale dello stesso senza giustificato motivo o giusta causa, l'Amministrazione comunale si riserva di trattenere, a titolo di penale, l'intero deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti dall'assegnazione del servizio ad altra Impresa, a titolo di risarcimento danni.

ART. 14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' fatto divieto al Concessionario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 105 del D. L.vo 50/2016, il futuro contratto a pena di nullità della cessione stessa.

ART. 15 – RISOLUZIONE

1. L'Amministrazione comunale, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa

dichiarazione da comunicarsi al Concessionario con raccomandata A.R. o posta certificata, nei seguenti casi:

- a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di applicazione della penale.
 - b) nei casi di infrazioni di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 8); sospensione dei servizi (art. 10); garanzie (art. 11); divieto di cessione del contratto (art. 14).
 - c) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione.
 - d) mancato rispetto, da parte dei dipendenti del Concessionario, del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Scicli.
 - e) il venire meno, per qualsiasi motivo, durante il periodo di validità del contratto, in capo al Concessionario, dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del Codice dei contratti;
 - f) il venir meno, per qualsiasi motivo, durante il periodo di validità del contratto, in capo al Concessionario, dei requisiti di idoneità professionale previsti dagli atti di gara ovvero: - iscrizione alla Camera di Commercio, competente territorialmente; - iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
 - g) l'applicazione di più di otto sanzioni, così come disciplinate al successivo art. 17 del presente Capitolato tecnico;
 - h) il mancato intervento, anche per una sola volta, da parte del concessionario entro sei ore dalla chiamata (ferme restando le penali disciplinate dal successivo articolo 17).
 - i) nel caso in cui il concessionario del servizio, entro un congruo termine assegnatogli dall'Amministrazione Comunale mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione dell'affidamento della concessione del servizio.
 - l) nel caso di violazione delle vigenti normative antimafia
2. Nei suddetti casi la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione dichiara al Concessionario del servizio, a mezzo di lettera raccomandata A/R o posta certificata, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento dei maggiori danni.
 3. In caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario del servizio questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno.
 4. Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a causa di forza maggiore, (calamità naturali o eventi imprevedibili ed inevitabili), verificatisi dopo la stipula del contratto.
 5. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
 6. In base all'art. 110 del D. L.vo 50/2016, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di affidamento al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto.
 7. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 16 – PENALI

1. In caso di mancata osservanza degli obblighi contrattuali, l'Amministrazione comunale procederà all'immediata contestazione formale delle inadempienze rilevate, mediante comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata, assegnando al Concessionario un termine perentorio di cinque giorni, per adempiere, ove possibile, e per inviare eventuali controdeduzioni.
2. Nel caso in cui il Concessionario non controdeduca nel termine assegnato oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, l'Amministrazione comunale applicherà la penale mediante nuova comunicazione formale ed escussione della stessa sul deposito cauzionale.
3. L'applicazione delle penali avverrà per le seguenti difformità:

- a) ritardo sui tempi di intervento superiori ai 30 minuti rispetto a quelli previsti, salvo il caso di forza maggiore da dimostrarsi a carico del Concessionario;
 - b) effettuazione del servizio senza rispettare le indicazioni fornite dagli organi di Polizia Stradale presenti sulla sede stradale interessata dal sinistro;
 - c) utilizzo di materiale o attrezzature non conformi alle specifiche del presente Capitolato ovvero a quanto dichiarato dal Concessionario in sede di offerta tecnica, o che creino pregiudizio alla salute o alla sicurezza delle persone e delle cose;
 - d) esecuzione dell'intervento causando danni a beni pubblici e/o privati;
 - e) esecuzione del servizio senza approntare una cantierizzazione idonea a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, ovvero inadeguata a garantire la sicurezza dell'operatore stesso;
4. L'irrogazione delle penali avverrà, nello specifico, con le seguenti modalità:
- alla prima infrazione, contestazione formale;
 - alla seconda infrazione applicazione di una penale pari ad € 50,00;
 - alla terza infrazione applicazione di una penale pari ad € 100,00;
 - alla quarta infrazione e successive applicazione di una penale pari ad € 200,00.
5. L'applicazione della penale non esonera il Concessionario dalla corretta e rigorosa esecuzione delle prestazioni non adempiute che dovranno essere portate a termine nell'osservanza di tutte le disposizioni del capitolato.
6. L'applicazione della penale non solleva il Concessionario dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipulazione del contratto.
7. Rifusione spese, pagamento danni e penalità verranno applicate rivalendosi sul deposito cauzionale definitivo.
8. In tal caso, il Concessionario sarà obbligato a reintegrare il deposito cauzionale, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di applicazione della penale.

ART. 17 - CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Il Concessionario si impegna a rispettare quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165" (in G.U. Serie Generale n. 129 del 04-06-2013), nonché il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Scicli pena la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai codici stessi.

ART. 18- CONTROVERSIE E FORO DI COMPETENZA

1. E' esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle eventuali controversie.
2. Qualunque contestazione possa manifestarsi durante l'esecuzione della prestazione, questa non darà mai diritto al Concessionario di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione e/o la modificazione della prestazione stessa.
3. Per tutte le controversie insorte tra Amministrazione e Concessionario, menzionate per iscritto, qualora non si pervenga ad una risoluzione in via amministrativa, si adirà la via giudiziale.
4. Per tutte le controversie dipendenti dal contratto stipulato sarà competente il Foro di Ragusa.

Art. 19 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative al presente atto (quali a titolo esemplificativo bolli, registrazioni, diritti ecc.) nessuna esclusa restano a totale carico del Concessionario, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

ART. 20 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, valgono le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.

ART. 21- TRATTAMENTO DATI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e al Regolamento (UE) 2016 n.679, esclusivamente nell'ambito della procedura di affidamento regolata dal presente avviso. Tali dati vengono trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di selezione del contraente, in particolare in adempimento degli obblighi di legge. Il D. lgs. 50/2016 (e relative disposizioni di attuazione) prevede l'obbligo per la stazione appaltante di acquisire i dati inerenti la partecipazione alle procedure di gara ed i conseguenti atti (ammissione, esclusione, aggiudicazione, stipulazione). A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano le seguenti finalità:

- Gestione della procedura di appalto per l'assegnazione di lavori, servizi, forniture, alle quali l'interessato ha deciso di partecipare;
- Verifica del possesso dei requisiti di professionalità ed idoneità morale;
- Adempimento degli obblighi previsti dal bando di gara o equipollente, dalla legge, da regolamenti e dalla normativa comunitaria per lo svolgimento della procedura di gara e relative pubblicazioni. Predisposizione dell'eventuale documentazione fiscale e contabile;
- Gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto;
- Accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria .

Il RUP

Isp. Concetta Ereddia

Il Comandante

Dott.ssa Maria Rosa Portelli